

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 3 agosto 2015, n. T00146

Articolo 18, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e articolo 34, comma 2 Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17. Stagione venatoria 2015/2016. Anticipazione dell'esercizio venatorio per i giorni 02 e 06 settembre 2015.

Oggetto: Articolo 18, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e articolo 34, comma 2 Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17. Stagione venatoria 2015/2016. Anticipazione dell'esercizio venatorio per i giorni 02 e 06 settembre 2015.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura Caccia e Pesca;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTE le indicazioni della L. R. 17/1995, art. 34, comma 2, in merito alla possibilità di anticipazione dei termini di inizio dell'esercizio dell'attività venatoria per determinate specie;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale del 29 luglio 1998, n. 450 concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente ad oggetto "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928", che tra l'altro, prevede per tali territori, il divieto di effettuazione della pre-apertura dell'attività venatoria;

PRESO ATTO che in sede di Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR), è emersa la richiesta di prevedere alcuni giorni di apertura anticipata della caccia nel rispetto dell'arco temporale venatorio di cui all'articolo 34, comma 2, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*);

PRESO ATTO che le richieste sopra riportate, nello specifico per quanto attiene le specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*), appartenenti alla famiglia dei corvidi, sono motivate, in particolare, dall'entità dei danni all'agricoltura, comunicati dalle stesse Province, connessi all'espansione numerica di tali specie,

oltre dal fatto che i danni risultano tanto più rilevanti nel periodo pre-autunnale con colture ancora attive;

PRESO ATTO delle indicazioni contenute nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42”, documento prodotto da ISPRA e trasmesso alla Regione Lazio in data 29 luglio 2010, nel quale si danno motivate positive indicazioni in merito alla possibilità di anticipare al primo settembre il prelievo venatorio alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*);

VISTA la richiesta trasmessa all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ai fini del disposto dall’articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e articolo 34, comma 2, della Legge regionale 2 maggio 1995, concernente la proposta di anticipazione dei termini dell’attività venatoria alle specie cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*) per i giorni 02, 05 e 06 settembre 2015;

PRESO ATTO che, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con nota prot. n. 26810 del 18/06/2015, ha rappresentato una sostanziale condivisione in ordine all’impostazione del calendario prospettata dall’Amministrazione e si è espresso in senso favorevole ad una apertura anticipata della caccia per le specie: Cornacchia grigia, Gazza, Ghiandaia, Merlo e Tortora raccomandando in previsione di un’apertura sia anticipata che posticipata della caccia il rispetto dell’arco temporale massimo consentito ai sensi della legge 157/1992, art. 18, comma 2. Inoltre che l’Istituto per Merlo e Tortora suggerisce: *“la caccia per tutto il mese di settembre dovrebbe essere consentita per un massimo di tre giornate complessive, esclusivamente nella forma d’appostamento e con un carniere giornaliero massimo di cinque capi per cacciatore”*;

CONSIDERATO che, in conformità con la procedura di cui all’articolo 34, comma 2 della Legge regionale n. 17 del 1995:

- è stato richiesto parere all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- è stato sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00128 del 14 luglio 2015 concernente: “Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2015/2016” che, all’art. 8, comma 2, prevede la facoltà per il Presidente della Regione Lazio di modificare i periodi di caccia e di addestramento e allenamento dei cani, in esso indicati;

VISTO quanto riportato a supporto delle disposte indicazioni in materia di attività venatoria per il calendario venatorio 2015/2016 a carico delle singole specie di fauna selvatica, come ampiamente esplicitate nel Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00128 del 14 luglio 2015 e integralmente richiamate, dove, per lo specifico delle specie in oggetto, è posto che:

- **Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;

- la cornacchia grigia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

Gazza (*Pica pica*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

Merlo (*Turdus merula*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 dicembre 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

- Il Merlo è specie nidificante, parzialmente sedentaria, nella penisola, in Sardegna, Sicilia e in numerose isole minori. La popolazione nidificante complessiva è stimata in 2.000.000-5.000.000 di coppie, con tendenza alla stabilità o all'incremento locale. L'Italia viene raggiunta regolarmente da popolazioni migratrici e svernanti provenienti da altri Paesi europei.
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie.

Tortora (*Streptopelia turtur*):

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2015 al 31 ottobre 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile"*;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;

Si evidenzia che la Guida nulla riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la specie tortora in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 della Legge n. 157/92. Ciò precisato, in ossequio al principio di precauzione si dispone la chiusura al 31 ottobre in recepimento del ISPRA stagione 2013/2014.

CONSIDERATO, quale ulteriore supporto alle valutazioni assunte, anche quanto indicato dal recente saggio "Nuovo atlante degli uccelli nidificanti del Lazio" redatto da A.R.P. - Agenzia Regionale per i Parchi nel Lazio in collaborazione con "Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli", con "Ricerche Ornitologiche - Gruppo pontino" e con "Parus - Studio ed Educazione Ambientale" - edito nel 2011 - contenente una dettagliata ed aggiornata analisi dell'avifauna regionale e nel quale, con riferimento particolare alla fenologia delle specie merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*), è indicato:

- **Merlo (*Turdus merula*)**, in termini di valutazione della sua distribuzione e consistenza nel Lazio: *"La distribuzione è risultata molto ampia ed interessa l'intera regione, ove la specie è generalmente molto diffusa e comune, ad eccezione delle isole Ponziane (LT). La carta interpolata ottenuta con i dati del progetto MITO2000 indica che la densità potenziale del Merlo nella regione è risultata compresa tra 0,25 -0,50 e 1,25-1,50 coppie per 10 punti di ascolto, rispettivamente in piane costiere antropizzate e in aree interne densamente boscate. Il primo Atlante regionale presenta una distribuzione che ricalca quasi fedelmente quella attuale, con poche discontinuità di presenza probabilmente imputabili a carenze di rilevamento (Boano et al., 1995). La consistenza regionale non è nota ma è probabile che superi le 10.000 coppie"*; in termini di preferenze ambientali nel Lazio, è precisato che: *"La specie è stata segnalata in diversi ambienti: il 45% dei*

1002 dati ambientali ricade nei boschi di latifoglie, il 20% è stato raccolto in zone agricole ed una pari percentuale in aree urbanizzate e di verde attrezzato (soprattutto giardini e parchi urbani) e il 15% in vegetazione arbustiva o erbacea. Ciò è in accordo con quanto noto in ambito nazionale, dove la nidificazione avviene negli ambienti più diversi, purché caratterizzati da una certa copertura arborea e cespugliosa, anche in centri urbani (Brichetti e Fracasso, 2008). Le quote sono risultate variare dal livello del mare in diverse località a circa 1.900 m a Cima della Laghetta (Monti della Laga, RI). Si è evidenziata una chiara riduzione delle segnalazioni al crescere dell'altitudine. Infatti su 1.777 osservazioni, il 91% è stato effettuato entro 1.000 m s.l.m.”; infine per quanto attiene lo status di conservazione della specie è accertato che: “Lo stato di conservazione in Europa, considerato “favorevole” (SPEC 4, status “sicuro”) ad inizio anni '90 (Tucker e Heath, 1994), è tuttora ritenuto tale (Non-SPEC, status “sicuro”; BirdLife International, 2004). In accordo con i dati del Pan-European Common Bird Monitoring Scheme, relativi al periodo 1980-2007, l'andamento demografico recente di questa specie mostra un moderato incremento (PECBMS, 2009). In Italia è considerata stabile con una popolazione stimata in 2-5 milioni di coppie, con incrementi a scala locale, espansione di areale e colonizzazione di centri urbani e piccole isole (Brichetti e Fracasso, 2008). La specie non è inclusa nella Lista Rossa nazionale (LIPU e WWF, 1999), né in quelle laziali (Arcà e Petretti, 1984; Boano et al., 1995)”;

- **Tortora** (*Streptopelia turtur turtur*), in termini di valutazione della sua distribuzione e consistenza nel Lazio: “La Tortora selvatica ha una distribuzione molto ampia, nidificando praticamente in tutto il territorio regionale e, con probabilità, nell'Isola di Zannone. La presenza della specie è diffusa, in quanto occupa tutti gli ambienti idonei. La carta interpolata conferma una ampia distribuzione della specie, con i valori più elevati registrati per le aree litoranee a sud di Roma (complesso forestale Castelfusano-Castelporziano), media valle del Tevere e alto Viterbese. Il confronto con il precedente Atlante regionale (Boano et al., 1995) mostra un evidente ampliamento di areale, sia in funzione della maggiore copertura, sia per incrementi locali che hanno potuto verificarsi a causa delle politiche agricole comunitarie ed agli incentivi, recentemente aboliti, per la coltura del girasole che ha interessato nel recente passato ampie superfici. Nell'ultimo quinquennio questa fase espansiva è probabilmente terminata, e la popolazione mostra attualmente un trend stabile e uno status soddisfacente. La popolazione laziale potrebbe non essere inferiore alle 10.000 coppie nidificanti”; in termini di preferenze ambientali nel Lazio, è precisato che: “La preferenze ambientali evidenziano una selezione positiva per boschi di latifoglie, dove tende ad evitare le formazioni più “chiuse”, e per le aree agricole eterogenee dove occupa di norma le formazioni arboree a filari, utilizzando come sito di nidificazione soprattutto latifoglie e mostrando una preferenza per *Robinia pseudoacacia*, almeno nel settore settentrionale della regione. In misura minore utilizza vegetazione arbustiva ed erbacea e zone umide interne dove si riproduce nella vegetazione ripariale. Sostanzialmente la Tortora selvatica è una specie forestale sui generis, preferendo situazioni ecotonali e di margine. All'interno della compagine boschiva predilige aree con presenza di radure. La distribuzione altimetrica dei siti di nidificazione evidenzia una frequenza maggiore delle osservazioni nelle aree di pianura e basso-collinari, classe 0-250 m, ed una riduzione accentuata nelle fasce altimetriche superiori; sporadiche le segnalazioni al di sopra dei 1.000 m di quota. Ciò ben si accorda con le caratteristiche termofile della specie, confermate in tutto il suo reale nazionale”; (ARP - Agenzia Regionale per i Parchi nel Lazio e altri “Nuovo atlante degli uccelli nidificanti del Lazio”, edizione 2011; pp. 168-169 / 272-273);

DATO ATTO che le specie Tortora e Merlo sono classificate “Least concern” dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, mentre l'indicazione dell'ISPRA riferita alle specie

Tortora e Merlo per le quali il prelievo venatorio nel mese di settembre dovrebbe essere consentito per un massimo di tre giornate complessive non è corredata da argomentazioni a supporto;

RITENUTO sussistenti le condizioni ambientali regionali caratterizzanti le specie cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*), per disporre una variazione a quanto previsto con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00128 del 14 luglio 2015 “Calendario Venatorio regionale e Regolamento per la stagione 2015/2016 nel Lazio”, disponendo l’anticipazione dell’attività venatoria per la stagione 2015/2016 alle specie indicate ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 18, comma 2 della L. 157/1992 e dell’articolo 34, comma 2, della Legge regionale 17/1995;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire il rispetto dell’arco temporale venatorio previsto dalle normative vigenti a carico delle specie cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*), modificare quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00128 del 14 luglio 2015 “Calendario Venatorio regionale e Regolamento per la stagione 2015/2016 nel Lazio” disponendo il divieto dell’esercizio venatorio alle specie:

- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) il giorno 31 dicembre 2015;
- merlo (*Turdus merula*) i giorni 30 e 31 dicembre 2015;

confermando i termini di chiusura già stabiliti nel menzionato Decreto per la specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*) in quanto gli stessi già consentono il rispetto dell’arco temporale di cui alla sopra richiamata previsione normativa;

RITENUTO opportuno anticipare l’inizio della stagione venatoria consentendo l’esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo, senza l’ausilio del cane, nei giorni 02 e 06 settembre 2015, nel rispetto dell’arco temporale venatorio previsto, alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*) con orario per entrambe le giornate dalle ore 5.40 alle ore 19.40;

RITENUTO opportuno disporre un limite di carniere giornaliero per ciascun cacciatore disposto nella misura di venti capi complessivi per le specie autorizzate, di cui non più di cinque capi ciascuna per le specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*) e merlo (*Turdus merula*);

CONSIDERATO che, l’anticipazione dell’apertura dell’esercizio venatorio alle predette specie nei giorni 02 e 06 settembre 2015, comporta la necessità di variare le previsioni in materia di addestramento e allenamento dei cani di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00128 del 14 luglio 2015 “Calendario Venatorio e regolamento per la stagione 2015/2016”, rendendosi opportuno il non consentire, per i giorni 02 e 06 settembre 2015 l’attività di addestramento e allenamento dei cani nelle aree oggetto di anticipazione dell’attività venatoria;

RITENUTO, pertanto, necessario apportare una parziale modifica al comma 1 dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00128 del 14 luglio 2015 “Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2015/2016”, con l’anticipazione del periodo di addestramento e allenamento dei cani al 27 agosto 2015, ciò ad esclusione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) per le quali vige quanto disposto al comma 2 del citato articolo;

DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. (Giornate di caccia)

- a) Nel territorio della Regione Lazio, con l'esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nei giorni 02 e 06 settembre 2015, è consentito l'esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane, alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*).
- b) L'esercizio venatorio di cui alla precedente lettera a) è consentito:
- ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo A.T.C.
 - ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.
- c) Nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'articolo 34, comma 2, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, ed a modifica di quanto previsto dall'articolo 7, del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00128 del 14 luglio 2015 "Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2015/2016" l'esercizio venatorio è vietato alle specie:
- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) il giorno 31 dicembre 2015;
 - merlo (*Turdus merula*) i giorni 30 e 31 dicembre 2015.
- d) Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 34, comma 10, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, di quanto previsto alla DGR 16 dicembre 2011, n. 612, ed a parziale modifica dell'articolo 5 comma 1 del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00128 del 14 luglio 2015 "Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2015/2016", l'addestramento e l'allenamento dei cani sul territorio della Regione Lazio, ad esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), è consentito dal 27 agosto 2015 fino al 17 settembre 2015 compresi, dal sorgere del sole alle ore 19.00, con esclusione dei giorni 02 e 06 settembre 2015.

2. (Orario)

- a) L'esercizio venatorio è consentito:
- nei giorni 02 e 06 settembre 2015 dalle ore 5.40 alle ore 19.40.

3. (Carniere giornaliero)

- a) Nei giorni 02 e 06 settembre 2015, il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, di cui non più di cinque capi per ogni specie di: merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*).

4. (Norme finali)

- a) Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 e al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00128 del 14 luglio 2015 “Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2015/2016”.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi – Area Attività Istituzionali l’altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti